Ordine degli Ingegneri di Genova
Piazza della Vittoria 11-10 – 16121 Genova

Ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, R.D. 2537/1925, art. 57

RESPONSO ABILITAZIONE PER ASSEVERAZIONE

Il consiglio, valutato il quesito, evidenzia quanto segue:

L'art. 7 comma 4 lettera b) del DECRETO 19 aprile 2023 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/01/23A03736/sg) evidenzia che la relazione tecnica asseverata è redatta da professionista abilitato senza indicare ulteriori precisazioni; di conseguenza si ritiene necessario riferirsi alle riserve di legge indicate nel D.P.R. 328/01 art. 46 comma 1. lettera b)

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: [OMISSIS]

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

A tale dispositivo si integrano i commi 2 e 3 lettera b)

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

b) per il settore "ingegneria industriale":
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché' di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Cordiali Saluti.

Il Segretario Il Presidente

Ing. Georgia Cesarone

f.to digitalmente

Ing. Enrico Sterpi Ph.D.

f.to digitalmente